



European Network of Councils
for the Judiciary (ENCJ)

Réseau européen des Conseils
de la Justice (RECJ)

**Project Team: Consigli di Giustizia – Riunione 21-22 febbraio 2011 Madrid
Verbale**

Madrid, 21 e 22 febbraio 2011

Presenti

John Thornhill	Judges' Council [England & Wales]
Carlos Almela Vich	SGCJ [Spain]
Miguel Carmona Ruano	SGCJ [Spain]
Gemma Gallego	SGCJ [Spain]
Pascual Lausín Aceña	SGCJ [Spain]
Juraj Sopoliga	SR [Slovakia]
Barbora Dorickova	SR [Slovakia]
Iwar Arnstad	Domstolsadministrasjonen [Norway]
Cristi Vasiliță Danilet	CSM [Romania]
José Manuel Tomé de Carvalho	CSM [Portugal]
Vittorio Borraccetti	CSM [Italy]
Nicola Zanon	CSM [Italy]
Mariarosaria Guglielmi	CSM [Italy]
Roberta Zizanovich	CSM [Italy]
Simona Santarelli	CSM [Italy]
Nadia De Vroede	CSJ/HRJ [Belgium]
Hilde Derde	CSJ/HRJ [Belgium]
Paul Gilligan	Courts' Service [Ireland]
Anne Fitzpatrick	Courts' Service [Ireland]
Eddy Bauw	Rvdr [The Netherlands]

LUNEDI' 21 FEBBRAIO 2011 ORE 09.30

M. CARMONA RUANO saluta tutti i membri del gruppo e dà loro il benvenuto a nome del Consiglio Spagnolo

Il **Presidente BORRACCETTI** introduce il programma e propone l'approvazione del resoconto di Bruxelles.

M. THORNHILL fa presente che ci sono delle correzioni da apportare al testo del resoconto a p. 9, dove si parla di *Chief of Justice* e *Lord Chancellor*. Deposita una nota con le correzioni da apportare.

Viene quindi approvato il resoconto della riunione del gruppo di Bruxelles, 24-25 gennaio 2011.

Il Pres. **BORRACCETTI** dà avvio ai lavori del gruppo sul tema dell’“Azione disciplinare”, elencando gli aspetti fondamentali da esaminare: natura del procedimento disciplinare e degli atti conclusivi (amministrativi / giurisdizionali); titolarità dell’azione disciplinare; competenza rispetto al giudizio disciplinare. Descrive sinteticamente le caratteristiche del giudizio disciplinare nel sistema italiano.

M. CARMONA RUANO invita a riflettere in particolare sulla necessità che sia assicurata la pubblicità della procedura, degli atti e delle decisioni, e sulla impugnabilità delle decisioni in materia disciplinare.

Il Pres. **BORRACCETTI** propone di verificare preliminarmente se tutto il gruppo concorda nel ritenere che il procedimento disciplinare debba avere carattere giurisdizionale o amministrativo.

M. ARNSTAD illustra le caratteristiche del sistema disciplinare in Norvegia: chiunque può fare un esposto sul comportamento del giudice e un comitato si occupa di verificarne la fondatezza, senza che vi sia un vero e proprio processo; il comitato può emettere un avviso (una misura lieve ma di critica o di avvertimento); la destituzione del giudice può essere decisa solo dal Consiglio, se si ravvisa un comportamento illegale; le decisioni sono pubbliche ed è prevista la possibilità di conoscere gli atti.

M.me DE VROEDE riferisce che in Belgio il procedimento disciplinare è un vero e proprio procedimento giudiziario, con caratteristiche diverse a seconda della gravità dei fatti: nei casi puniti meno gravemente, l’azione disciplinare viene promossa dall’autorità giudiziaria gerarchicamente superiore al giudice coinvolto, che istruisce e giudica; per i casi più gravi, che possono condurre alla sospensione, l’autorità gerarchicamente superiore può iniziare il procedimento ma l’istruzione spetta al consiglio nazionale disciplinare (composto da magistrati e avvocati), che dà anche una “opinione” sulla base della quale l’autorità gerarchicamente superiore deciderà la sanzione. Spiega

che il sistema si presta a critiche di corporativismo perché sono pochi i casi di sanzioni e che sono in discussione progetti di riforma.

M. TOME DE CARVALHO precisa che in Portogallo il Consiglio ha la competenza su tutte le azioni disciplinari, ma che ci sono diverse procedure a seconda delle funzioni del giudice interessato dal procedimento; l'organo che giudica è quindi interno al consiglio; il processo non è pubblico; sono pubbliche le decisioni; il Ministro della giustizia non ha un ruolo nel procedimento disciplinare; ad istruire il procedimento sono ispettori interni al consiglio, tutti magistrati, che portano poi le conclusioni al plenum che decide.

M. CARMONA RUANO precisa che in Spagna il giudice disciplinare è il Consiglio (Consejo General del Poder Judicial); il servizio di ispezione del Consiglio esamina gli esposti e le denunce e decide se proporre l'apertura o meno di un procedimento disciplinare; se si apre il procedimento, si nomina un istruttore (è un magistrato di livello superiore a quello dell'incolpato); la fase dell'istruttoria è amministrativa ed è garantito il contraddittorio (l'incolpato può essere assistito da un avvocato); il magistrato istruttore deve sentire anche il pubblico ministero (che emette una sua opinione) e all'esito propone al primo organo di decisione (commissione disciplinare del Consiglio) l'archiviazione o la sanzione; la competenza ad irrogare la sanzione varia a seconda della gravità (ad es. l'espulsione è decisa dal Consiglio in seduta plenaria, su proposta della commissione disciplinare); se è una sanzione lieve decide l'organo di governo di ogni comunità autonoma; la procedura non è pubblica ed è scritta; la decisione è resa pubblica se la procedura è di fatto divenuta pubblica per la rilevanza del caso; il provvedimento può essere impugnato davanti al tribunale amministrativo ordinario che, rispetto al Consiglio, è la camera amministrativa della Corte Suprema di Cassazione.

M. SOPOLIGA riferisce che in Slovacchia il Presidente della Corte Suprema, il Consiglio dei giudici dei diversi tribunali, il Ministro della giustizia o l'Ombudsman possono promuovere l'azione davanti al comitato disciplinare (i cui membri sono eletti dal Consiglio Giurisdizionale); il processo è pubblico e segue la procedura del codice di procedura penale; l'incolpato può nominare un difensore..

M. BAUW riferisce che nei Paesi Bassi il *Board of the courts* può promuovere l'azione davanti alla Procura Generale della Corte di Cassazione, che procede all'indagine: ciò è previsto dalla costituzione che affida alla Corte Suprema la titolarità esclusiva del procedimento disciplinare.

Si tratta di un processo pubblico; le violazioni vanno dalla *misconduct* alle infrazioni più gravi. Le sanzioni più lievi sono applicate dalla Corte disciplinare, quelle più gravi dalla Corte Suprema. Tutti i provvedimenti giudiziari sono pubblici.

M. THORNHILL riferisce che in Inghilterra e Galles che l'organo che giudica in materia disciplinare è interno al *Chief of Justice*. Il sistema è strutturato a tre livelli: 1) locale, con il comitato di consulenza del tribunale di primo grado, per selezionare le contestazioni, 2) una struttura regionale divisa in sette zone/distretti, che valuta se la questione deve essere portata a un livello superiore; 3) un livello superiore, al quale si presentano le prove e si presenta la decisione finale (l'*Office for judicial complaints* è incaricato di redigere e inoltrare una relazione sulla violazione al *Lord Chief Justice* e al *Lord Chancellor*, i quali prendono la decisione finale congiuntamente); la decisione è pubblica e pubblicata sul sito web con le dovute cautele; è prevista la possibilità di presentare un ricorso durante il procedimento poiché la decisione è definitiva.

M. GILLIGAN riferisce che in Irlanda il sistema disciplinare è molto simile a quello olandese. Ci sono 145 magistrati per 4,5 milioni di cittadini, 4 giurisdizioni. Le contestazioni sono affrontate a livello locale (dal presidente della Corte e del Tribunale); per i casi più gravi, è previsto che il magistrato possa essere allontanato dal suo incarico con un voto di maggioranza delle due camere del Parlamento. Negli ultimi anni ci sono stati 3 casi di giudici che hanno dovuto rassegnare le dimissioni; per le decisioni meno gravi non è prevista la pubblicità: precisa al riguardo che – in Irlanda il centro della giurisdizione è Dublino e che, se uno dei giudici dovesse essere soggetto alla pubblicità del procedimento disciplinare, difficilmente potrebbe conservare la fiducia dei cittadini e il sistema di pubblicità finirebbe per comprometterne definitivamente la carriera.

M. DANILET riferisce che in Romania la procedura disciplinare è simile a quella giurisdizionale. Esiste l'organo di ispezione, sia nel procedimento ordinario che disciplinare; ognuno può sollevare un *complaint*, e la prima indagine viene condotta dagli ispettori per appurare la natura della violazione; successivamente il procedimento prosegue dinanzi alla Commissione disciplinare, composta da 3 ispettori - giudici, che istruiscono il caso e decidono se esiste un fatto di rilevanza disciplinare; in caso contrario respingono la contestazione ma chi ha presentato la contestazione può ricorrere al Consiglio di Giustizia; se invece gli ispettori presentano la contestazione al Consiglio,

dinanzi al quale si svolge un processo vero e proprio, con diritto di difesa (il difensore può essere avvocato o magistrato). Il Consiglio può irrogare sanzioni di diversa gravità e la decisione è impugnabile davanti alla Corte Suprema.

Il Pres. **BORRACCETTI** osserva che in tutti i sistemi la sanzione viene dunque applicata all'interno del sistema giudiziario: sia che la competenza spetti ad organi giurisdizionali (in sede di corte locale per infrazioni più lievi, o in sede di corte suprema per quelle più gravi), sia che spetti al Consiglio di Giustizia, non sono previsti casi di applicazioni di sanzioni disciplinare dall'esterno del sistema giudiziario.

Il **Prof. ZANON** chiede che si chiarisca il concetto di giudizio disciplinare “interno” e “esterno” al sistema giudiziario.

Il Pres. **BORRACCETTI** osserva che Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda prevedono che siano le stesse corti o tribunali, ovvero organismi al loro interno, ad applicare le sanzioni più lievi, e le corti superiori fino alla Corte suprema per quelle più gravi; non ci sono quindi organismi appositi per l'applicazione delle sanzioni diverse dalle Corti. Anche in Belgio l'applicazione delle sanzioni è rimessa agli organi giudiziari. Ci sono, inoltre, delle differenze nelle procedure: in alcuni casi si tratta di una procedura amministrativa anche garantita, in altri (Italia) è una procedura giudiziaria vera e propria, poiché il CSM, per previsione costituzionale, è giudice vero. Quasi ovunque c'è il diritto di difesa e contraddittorio, così come il diritto di appello. In tutti i paesi la decisione è pubblica; per la procedura non tutti i sistemi prevedono la pubblicità.

Ritiene di poter quindi così formulare le prime conclusioni dei lavori sul punto: il sistema disciplinare deve essere interno al sistema giudiziario, non devono esserci organismi creati ad hoc; quanto alla promozione dell'azione disciplinare, premesso che chiunque può denunciare la cattiva condotta del giudice, è necessario che l'istruttoria sia anch'essa tutta interna al sistema giudiziario, che la procedura sia garantita, prevedendo il diritto di difesa, che, infine, sia assicurata quanto meno la pubblicità della decisione; deve essere altresì garantita la possibilità di impugnare la decisione.

Precisa che nel sistema italiano in realtà l'impulso all'azione disciplinare può venire dal Ministro, titolare di un potere ispettivo e di opposizione all'archiviazione, mentre l'istruttoria è comunque affidata al Procuratore Generale della Cassazione.

Il **prof. ZANON** precisa che è necessario riflettere se la potestà disciplinare debba essere tenuta all'interno del CSM o affidata a un organo esterno. Fa presente che in Italia, si valuta criticamente,

anche se non sempre a ragione, l'atteggiamento troppo "buonista" e "perdonista" della sezione disciplinare e che sono in discussione proposte per affidare l'azione disciplinare a un organo esterno. Osserva che è a suo avviso positivo che la sezione disciplinare sia composta da togati e laici (come in Italia), e che è importante la presenza di magistrati, in grado di capire il lavoro giudiziario. Si potrebbe ipotizzare una riforma per separare la sezione disciplinare dal CSM, creandone una composta da magistrati (anche in pensione), non eletti da magistrati, come gli attuali componenti: ciò escluderebbe il rischio che deriva dall'esistenza di un mandato elettorale, che può indurre ad una minore oggettività e severità nell'esercizio delle funzioni disciplinari.

Altro problema da discutere è quello della tipizzazione degli illeciti disciplinari, introdotta nel sistema italiano con la riforma del 2006: prima era genericamente prevista la sanzione in relazione alle condotte di lesione al prestigio della magistratura, e tale genericità consentiva una certa arbitrarietà delle scelte della sezione disciplinare; attualmente esiste una sorta di codice disciplinare, per condotte commesse fuori e nell'esercizio delle funzioni, e per ognuna è prevista una specifica sanzione. Tale sistema ciò riduce il rischio di arbitrio nella decisione.

M. THORNHILL ribadisce che la questione disciplinare è di estrema importanza perché ha a che fare con la fiducia dei cittadini nei magistrati e nel sistema giudiziario; sottolinea l'importanza che ad applicare le sanzioni sia un organo obiettivo ed indipendente e che la procedura sia trasparente ed aperta.

M.me DE VROEDE ritiene particolarmente rilevanti le questioni sollevate dal Prof. ZANON.

Precisa che il sistema belga è ancora carente, corporativo, e che, a suo avviso, bisognerebbe prevedere la competenza di un organo misto: attualmente, invece, il sistema belga prevede che solo i magistrati giudicano i magistrati, essendo il giudizio affidato alla autorità giudiziaria gerarchicamente superiore a quella del magistrato incolpato.

M.me GALLEGO afferma che la Spagna ha a suo avviso un buon sistema disciplinare, con un'organizzazione mista, nella quale la decisione scaturisce da una commissione pluralista, composta da giudici e un politico e un altro membro laico.

M. CARMONA RUANO ribadisce che la questione centrale a suo avviso è come trovare un sistema che garantisca i giudici ma che sia capace e suscettibile di rafforzare la fiducia dei cittadini, e dunque non corporativista. Osserva che, in Spagna, la questione delle garanzie è stata storicamente affrontata, nella fase di transizione democratica, in relazione ai punti fondamentali

della tipizzazione delle sanzioni, del diritto di difesa, e del diritto all'impugnazione giurisdizionale (il ricorso amministrativo). Il sistema è dunque garantista per i giudici ma è da verificare se lo sia anche a sufficienza per i cittadini: l'accusa che si muove al sistema è di eccessivo corporativismo ed in effetti la giurisdizione amministrativa - su molte proposte di sanzione - in Spagna è stata molto più corporativista del Consiglio.

Il **prof. ZANON** sottolinea che è importante trovare un punto di equilibrio fra due diverse esigenze: garantire che la giustizia disciplinare sia affidata ai magistrati, in ragione della natura e caratteristiche delle funzioni da esaminare, e la necessità di garantire, cominciando dal sistema di designazione dei giudici disciplinari, che questi siano rigorosi e indipendenti. Ribadisce al riguardo le sue perplessità in relazione ad un sistema, come quello italiano, nel quale il giudice disciplinare è un componente elettivo del Consiglio ed ha perciò ricevuto un "mandato elettorale", anche da chi è potenzialmente sottoposto al suo giudizio.

M. SOPOLIGA precisa che nel sistema slovacco fra i membri della commissione, parlando dei laici, in Slovacchia sono giuristi, avvocati, professori, notai; i provvedimenti disciplinari vengono presi anche da non giudici, ma la maggioranza dei membri deve essere togata. Per garantire l'imparzialità si è stabilito che alcuni magistrati (che possono avviare procedura disciplinari) non possano far parte del collegio che giudica; il procedimento ha carattere riservato e il giudice ha diritto alla difesa. Solo la proposta di sanzione è pubblica. La massima sanzione è la rimozione; sono poi previste anche sanzioni economiche (perdita del trattamento di fine rapporto) e che sino ad ora si è verificato un solo caso di rimozione per corruzione.

M. CARMONA RUANO precisa alcuni aspetti del sistema spagnolo. La composizione della commissione disciplinare riflette quella del Consejo: sono presenti 3 togati e 2 membri laici, uno di questi è un giurista e l'altro un avvocato che è stato anche in precedenza membro del Parlamento (non un politico al momento della nomina, ma in precedenza).

M. GILLIGAN afferma che se il gruppo deve trarre conclusioni, deve tenere ben presente che lo scopo è di garantire l'indipendenza e di prevedere la partecipazione dei membri laici: suggerisce allora di precisare che il gruppo è a favore della rappresentanza laica nei consigli, ferme restando le caratteristiche specifiche di ogni sistema e di ogni paese.

Il Pres. **BORRACCETTI** richiama la bozza di documento finale, al punto g) , dove sono individuate due possibili soluzioni: il giudizio disciplinare può essere rimesso al consiglio (come in Spagna, Portogallo, Romania e Italia) o a organi indipendenti (Norvegia, Slovacchia). Per Paesi Bassi, Inghilterra e Galles, Belgio e Irlanda, l'applicazione delle sanzioni è interna agli organi giudiziari. Chiede ulteriori chiarimenti su quest'ultimo aspetto.

M.me GUGLIELMI precisa che al punto g) del documento, dove si parla del disciplinare rimesso ad un organo assolutamente impermeabile ad influenze politiche e si afferma che rappresentanti del Governo e di altre autorità politiche non possono prendere parte ad alcuna fase del disciplinare, si parla del "giudizio" e non, genericamente, del "procedimento".

Il Pres. **BORRACCETTI** precisa che l'interferenza del potere politico deve essere estranea alla decisione finale, ma in Italia - per esempio - il ministro può promuovere l'azione e impugnare la decisione della sezione disciplinare.

Chiede chiarimenti al gruppo su quanto previsto nell'ultimo punto della bozza del documento a proposito della partecipazione dei laici. Osserva che se si parte dal principio di dover conciliare la ragion d'essere del Consiglio con l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, questo nesso tra indipendenza e consiglio vale anche per l'esercizio della giurisdizione disciplinare o l'applicazione delle sanzioni; se si ritiene di affidarle a un organo esterno, si mette a rischio l'indipendenza; che l'esercizio disciplinare sia svolto dal CSM ha a che fare con l'indipendenza e per questo deve essere prevista una presenza laica che non superi il 50%. L'altra esigenza segnalata da più parti, di garantire la fiducia dei cittadini, può essere soddisfatta dalla presenza di non magistrati negli organi che giudicano nel disciplinare: ciò assicura la tutela dell'indipendenza e la fiducia dei cittadini. Il presupposto indefettibile è dunque che la commissione disciplinare o l'organo che giudica nel disciplinare deve essere un organo indipendente, misto e trasversale, ma indipendente.

M. SOPOLIGA, in relazione al punto g) della bozza di documento, sul divieto di partecipazione di rappresentanti dell'esecutivo nel processo disciplinare, osserva che in Slovacchia la responsabilità è del ministro della giustizia, che promuove l'azione disciplinare; il ministro può anche proporre i candidati a membri della commissione disciplinare, anche se il consiglio slovacco – se non è favorevole a questa proposta- non è obbligato a nominare i candidati del Ministro. Propone di inserire nella risoluzione finale del gruppo la precisazione che la commissione disciplinare deve essere organo indipendente, che il Consiglio ha la facoltà di nominarne i membri e che il ministro ha facoltà di proporre l'azione ma non il potere decisionale.

Il **prof. ZANON** interviene sul punto g) e sul ruolo dell'autorità politica estranea alla decisione finale del disciplinare precisando che, in Italia, la partecipazione del Ministro della giustizia all'azione disciplinare va intesa nel senso che la responsabilità giudiziaria non è solo responsabilità verso l'ordine giudiziario, ma è responsabilità verso tutto l'ordinamento costituzionale. Si deve evitare di avallare l'idea che la responsabilità disciplinare sia solo interna all'ordinamento giudiziario.

M. BAUW rileva, in relazione all'ultima frase del punto g) ("must be ensured"), che nei Paesi Bassi non esiste la partecipazione dei laici alle decisioni disciplinari.

M. DANILET precisa che la stessa situazione esiste in Romania.

Il Pres. **BORRACCETTI**, rilevando che si tratta di una importante differenza fra i vari sistemi, che in parte prevedono l'esclusiva composizione dei magistrati degli organi disciplinari, chiede di riflettere sulla necessità di prevedere come auspicabile la presenza dei laici.

M. THORNHILL ribadisce che bisogna assicurare la trasparenza come principio: come ottenere la fiducia sarà diverso da uno stato all'altro, dalla Slovacchia al Belgio. Quindi, se ci si ferma ai principi, si può individuare quali sono e ciascun stato, in base alla propria situazione, deciderà quale è il modo migliore per raggiungerli. Si potrebbe così arrivare ad un documento molto forte, che guarda all'indipendenza del sistema giudiziario ma riconosce l'importanza della fiducia del pubblico, assicurando la presenza dei laici, dei non giudici, ma con un'esperienza legale e giuridica, come ad es. gli esperti accademici.

M.me DE VROEDE osserva che vi è il rischio che restino termini troppo generali sui principi. Il documento non avrebbe in questo modo nessun impatto; rileva che già nel punto a) del documento si parla dei laici con competenze giuridiche e pensa che il disciplinare non sia una questione solo di principio ma anche pratica: affermare il principio della trasparenza, solo come principio, rischia di non avere ricadute concrete e ed è perciò necessario entrare più in dettaglio.

M. ALMELA osserva che vanno distinte due questioni: la composizione del consiglio (e a questo proposito il gruppo ha già detto che devono esserci laici e giudici); il sistema disciplinare. Si dice completamente d'accordo con M. THORNHILL sul fatto che il sistema disciplinare deve garantire

l'indipendenza dell'ordine giudiziario e la fiducia dei cittadini; rileva che ci sono vari modi per assicurare che il sistema disciplinare persegua questi due principi evitando il corporativismo, ma non si può dire che ciò possa essere garantito solo con la presenza dei laici.

M. GILLIGAN osserva che tutto ciò che di recente è stato elaborato rispetto ai Consigli fa riferimento alla partecipazione dei laici ed occorre perciò essere attenti a come affrontare la situazione, tenendo conto del consenso generale alla partecipazione dei laici. Tiene conto della preoccupazione della Romania e dell'Olanda, che hanno sul punto un diverso sistema, ma ritiene che non ci possa allontanare da questo principio perché ciò significherebbe allontanarsi dal modello europeo del Consiglio di Giustizia.

M. BAUW rileva che vi è accordo sul fatto che il consiglio deve avere la partecipazione dei laici ed è il caso dei Paesi Bassi, ma non sull'azione disciplinare: nel documento non è stato delineato un ruolo solo per il consiglio in relazione al disciplinare poiché si parla anche del disciplinare rimesso ad organismi indipendenti e se questi sono – come in alcuni sistemi- organi giurisdizionali, non ha senso parlare di presenza dei laici.

M. THORNHILL afferma di aver compreso il chiarimento di M. BAUW e rileva che questo fa superare in parte le difficoltà, poiché rimane la soluzione della Romania.

Il Pres. BORRACCETTI chiarisce che bisogna distinguere due aspetti: la promozione/istruzione del procedimento disciplinare e la decisione finale/il giudizio, il momento in cui si decide sulla sanzione disciplinare. I sistemi che prevedono una Corte (organo giurisdizionale), non possono prevedere la presenza dei laici; il problema si pone laddove esistono i Consigli che hanno competenza sul giudizio disciplinare (con comitati, commissioni, sezioni), come in Norvegia e Slovacchia.

Quanto alla decisione finale, bisogna intendersi sulla impugnabilità. Anche in Italia, sia il condannato che il Procuratore Generale possono ricorrere alle sezioni unite della cassazione che ha l'ultima parola, organo del quale ovviamente non fanno parte i laici: allora bisogna circoscrivere l'ambito nel quale si ritiene necessaria la presenza dei laici, vale a dire dove sono competenti i Consigli di Giustizia (tenendo conto della situazione della Romania); in altri sistemi come quello inglese i laici sono presenti nella fase istruttoria ma non nella decisoria. Andrebbe riformulato il punto g) in questo senso.

Dopo vari interventi sul punto, M. TOME DE CARVALHO propone di inserire nel documento, punto g), in luogo di “in entrambi casi”, tenendo conto che è da inserire alla lett. a) – *come primo caso*- le Corti Giurisdizionali e le Corti Supreme, “negli ultimi due casi” (vale a dire “*Consigli di Giustizia*”, “*organismi indipendenti con rappresentanza maggioritaria di togati*”).....“can assure the public confidence”

M. ARNSTAD suggerisce che è preferibile “*is recommended*”

Il **Pres. BORRACCETTI** propone di scrivere “*è auspicabile*” e riformula la parte finale del documento.

M. GILLIGAN propone di approfondire il tema dopo la sospensione dei lavori, precisando che la procedura disciplinare deve essere indipendente con una maggioranza di togati, e con una raccomandazione della partecipazione dei laici. Propone di lavorare al testo inglese per trovare la definizione più idonea.

Pausa. RIPRESA DEI LAVORI ORE 16.00

M. GILLIGAN e **Mrs. FITZPATRICK** distribuiscono una proposta di modifica del testo punto g).

Il **Pres. BORRACCETTI** introduce il secondo tema previsto in agenda, relativo al controllo giurisdizionale degli atti. Riferisce sinteticamente che nel sistema italiano esiste la possibilità di fare ricorso avverso i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, ad es. quelli di nomina degli uffici direttivi e semidirettivi. Anche in relazione ad altri provvedimenti relativi allo status dei magistrati, in caso di rigetto, è possibile ricorrere al giudice amministrativo.

M. CARMONA RUANO precisa che in Spagna che i provvedimenti presi dal Consejo sono impugnabili davanti alla corte amministrativa.

M. TOME DE CARVALHO precisa che in Portogallo l’appello va fatto davanti alla corte suprema e non al giudice amm.vo: nel consiglio dei giudici c’è una sezione per il contenzioso, le cui decisioni sono appellabili davanti alla corte suprema.

M.me DE VROEDE riferisce che il Consiglio belga ha rilievo costituzionale e non sono previsti ricorsi amministrativi o altri appelli contro le nomine del Consiglio.

M. SOPOLIGA riferisce che per la nomina dei giudici, il consiglio non è vincolato dalla commissione competente; i candidati che vengono nominati possono difendersi davanti alla corte costituzionale nel caso in cui viene messo in discussione la loro designazione.

M. THORNHILL riferisce che i magistrati possono sollevare obiezioni al ministro e altre amministrazioni della giustizia. Recentemente non vi è stato alcun caso di contenzioso, non è previsto ricorso sulla decisione del ministro.

M. GILLIGAN riferisce che il consiglio è un organo statutario ed indipendente; i tribunali e altri organi prendono decisioni sottoposte a un *judicial review*.

M. ARNSTAD precisa che in Norvegia il sistema è simile a quello dell'Irlanda e del Regno Unito e che è prevista la possibilità di ricorrere all'ombudsman per risarcimento danni.

M. THORNHILL, su domanda del Prof. ZANON, precisa che in Inghilterra e Galles ci sono corti amministrative e che è previsto il ricorso all'ombudsman per provvedimenti giudiziari e ricorsi (*judicial decisions e complaints*).

Il **Pres. BORRACCETTI** ritiene di poter concludere questa parte della discussione, e ricorda che anche in relazione all'esperienza italiana, la scelta di garantire l'indipendenza attraverso l'istituzione del CSM, ha portato di conseguenza ad attribuire al CSM ogni decisione per lo status del magistrato anche negli aspetti amministrativi, come le aspettative e assenze per malattia, o maternità, e di tutti gli aspetti che riguardano il rapporto di impiego dei magistrati. I provvedimenti adottati possono talvolta non soddisfare il magistrato che, come ogni altro lavoratore, può ricorrere al giudice.

Per quanto riguarda le questioni relative alla nomina, progressioni in carriera, osserva che ci sono sistemi che prevedono la possibilità di instaurare un contenzioso (Italia, Portogallo, Spagna), anche se con organi giudicanti diversi, ed altri che lo escludono (Norvegia, Irlanda, Inghilterra e Galles, Belgio). Il tema – a suo avviso – non pone dei problemi particolari, e può quindi essere lasciato fuori

dalla bozza del documento finale: propone di non inserirlo nel documento finale e concludere la discussione sul punto.

Viene approvata la proposta

IL PRESIDENTE BORRACCETTI chiede se tutti hanno preso visione della proposta irlandese di modifica del punto g).

M. GILLIGAN spiega che prima della pausa sono state individuate in materia di disciplinare tre situazioni molto diverse tra loro: nel documento si è cercato di semplificare prevedendo la competenza di un organo indipendente (consiglio della magistratura, della giustizia o altro consiglio), la maggioranza dei membri togati e la presenza dei laici, per garantire l'indipendenza dell'organo e la fiducia dei cittadini; è stata quindi stabilita la ricorribilità dei provvedimenti davanti ad un organo gerarchicamente superiore.

Il Pres. **BORRACCETTI**, dopo aver rilevato che il primo periodo sintetizza molto bene l'idea di trasparenza e sostegno alla fiducia pubblica, esprime le sue perplessità in relazione al secondo periodo (*“un corpo indipendente con maggioranza di togati...”*): per gli ordinamenti che prevedono la competenza disciplinare del Consiglio di Giustizia, sarebbe preferibile che si menzionasse la previsione che tale corpo indipendente in taluni casi sia lo stesso Consiglio (come in Italia, Spagna, Portogallo, Romania). Potrebbe essere quindi scritto *“consiglio di giustizia oppure un corpo indipendente...”*

M. THORNHILL precisa che se si scrive *“judicial council”* possiamo comprendere tutti i casi; non così se si utilizza *“council for the judiciary”*.

Il Pres. **BORRACCETTI** richiama la lett. d) della bozza di documento – competenze del consiglio punto d, dove si parla di promozione di buone condotte, inserite proprio tra le competenze del consiglio, che ha il compito di sanzionare le condotte difformi dalle prescrizioni normative e da eventuali codici deontologici.

M. DANILET chiede chiarimenti sul punto e chiede che siano precisate le competenze del consiglio rispetto a condotte o comportamenti che vengono meno ai principi deontologici.

Il Pres. **BORRACCETTI** ricorda che si è discusso dei due aspetti, etica e disciplina, non sovrapponibili fra loro e precisa che il punto del documento distingue tra condotte non conformi alle prescrizioni normative e quelle non conformi ai codici deontologici, distingue tra condotta e disciplina: il consiglio di giustizia deve promuovere le buone condotte e sanzionare le condotte non conformi alle prescrizioni normative. Propone di mantenere la distinzione. Il punto g) si riferisce alle infrazioni alle prescrizioni normative.

Precisa ulteriormente che non sempre la violazione delle norme deontologiche integra la violazione disciplinare, ma solo la violazione grave dei doveri propri della funzione. Propone di formulare meglio il confine tra deontologia e disciplina, precisando che - per avere rilevanza disciplinare - la condotta deve tradursi in una violazione dei doveri.

M. THORNHILL propone di precisare che non si vuole certo giungere ad una situazione in cui ogni infrazione dei principi etici debba sfociare in sanzione disciplinare, togliere “code” e lasciando “principi etici”.

Il Pres. **BORRACCETTI** propone di superare la questione, tenerla sullo sfondo, inserire al punto d) “le gravi violazioni dei doveri professionali” come minimo requisito che tutti devono osservare.

M. DANILET ribadisce che occorre sanzionare anche le violazioni deontologiche, anche se l’organo giudicante non è il consiglio e che quella prospettata non gli sembra la sintesi migliore.

Il Pres. **BORRACCETTI** conclude sul punto e propone ai membri di riprendere la bozza di documento finale per verificare se ci sono osservazioni da fare e questioni ancora aperte.

Viene distribuito l’elenco delle questioni “aperte” della scheda di sintesi.

Il Pres. **BORRACCETTI** descrive la composizione della magistratura onoraria in Italia (la cui rappresentanza nel Consiglio di Giustizia costituisce una delle questioni “aperte”) e precisa che la nomina spetta al CSM, e che i giudici onorari sono soggetti alla giurisdizione del consiglio per le valutazioni periodiche e loro conferma nell’incarico. Anche la materia disciplinare è gestita dal CSM.

Le differenze tra gli ordinamenti su questo punto – a suo avviso - non consentono di individuare principi comuni nel documento finale.

M. CARMONA RUANO propone di scrivere che è una questione aperta

In relazione alla questione dello status e competenze dei componenti laici, viene anzitutto rilevato un errore di traduzione al punto a) par. 4 dove è scritto “*honorary judges*” anziché componenti “*laici*”.

M.me DERDE chiede di precisare che quando si dice nel documento che i laici devono essere espressione del foro/avvocatura e del mondo accademico, si vuole che sia il foro/l’avvocatura e i loro ordini a doverli designare.

Il Pres. **BORRACCETTI** osserva che in effetti anche nel testo italiano può nascere qualche dubbio e che si può quindi correggere scrivendo solo “che siano avvocati o professori, giuristi”.

Segue discussione sulla traduzione “*judicially qualified professionalism as lawyers professors academics and jurists*”

M. CARMONA RUANO propone sul punto di inserire “*must have recognized a legal experience as lawyers academics or other juridical professions*”

Il Pres. **BORRACCETTI** conclude la sessione pomeridiana.



European Network of Councils
for the Judiciary (ENCJ)

Réseau européen des Conseils
de la Justice (RECJ)

**Project Team: Consigli di Giustizia – Riunione 21-22 febbraio 2011 Madrid
Verbale**

Madrid, 21 e 22 febbraio 2011

Presenti

John Thornhill	Judges' Council [England & Wales]
Carlos Almela Vich	SGCJ [Spain]
Miguel Carmona Ruano	SGCJ [Spain]
Gemma Gallego	SGCJ [Spain]
Pascual Lausín Aceña	SGCJ [Spain]
Juraj Sopoliga	SR [Slovakia]
Barbora Dorickova	SR [Slovakia]
Iwar Arnstad	Domstolsadministrasjonen [Norway]
Cristi Vasiliță Danilet	CSM [Romania]
José Manuel Tomé de Carvalho	CSM [Portugal]
Vittorio Borraccetti	CSM [Italy]
Nicola Zanon	CSM [Italy] (excused)
Mariarosaria Guglielmi	CSM [Italy]
Roberta Zizanovich	CSM [Italy]
Simona Santarelli	CSM [Italy]
Nadia De Vroede	CSJ/HRJ [Belgium]
Hilde Derde	CSJ/HRJ [Belgium]
Paul Gilligan	Courts' Service [Ireland]
Anne Fitzpatrick	Courts' Service [Ireland]
Eddy Bauw	Rvdr [The Netherlands]

MARTEDI' 22 FEBBRAIO ORE 09.30

Il Pres. **BORRACCETTI** riprende i lavori del project team e propone ai membri di esaminare il documento finale, inserendo le modifiche concordate.

Si discute della lingua da utilizzare per la redazione del documento, visti i problemi di traduzione emersi precedentemente, e dei tempi per emendare il documento e richiedere le osservazioni.

Dopo il confronto sul punto, il Pres. **BORRACCETTI** propone di redigere il documento in lingua inglese e di affidare la stesura ai membri **M. GILLIGAN, M. THORNHILL e M.me FITZPATRICK**.

Precisa inoltre che alla lettera e) del punto 9) della fiche tra gli obiettivi del gruppo c'è quello dell'aggiornamento delle schede sul funzionamento dei Consigli o della formulazione di una nuova scheda se necessario, sia per i paesi membri del gruppo sia per quelli della rete.

Si procede all'esame della bozza di documento, punto per punto.

Il Pres. **BORRACCETTI** riferisce che la prima parte del documento riassume i temi generali affrontati dal gruppo, e richiama il lavoro svolto in precedenza su tali temi (in particolare con la Risoluzione di Budapest del 2008, e il lavoro del WG dell'ENCJ *The Status of Judges*); ribadisce inoltre che lo scopo non è trovare un modello ideale di Consiglio.

Sulla composizione il documento stabilisce i seguenti punti fondamentali: una adeguata presenza dei magistrati nel Consiglio, le modalità di nomina dei togati devono essere idonee a garantire l'indipendenza degli stessi e una rappresentanza pluralista dei magistrati, l'esperienza di giuristi come condizione fondamentale per la designazione dei laici, tenendo conto del caso specifico del Belgio dove la rappresentanza dei laici è allargata alla società civile.

Su richiesta di **M. DANILET**, il Pres. Borraccetti precisa perché nel documento si parla di "autonomia" (che si riferisce all'ordine nel suo complesso) e di "indipendenza" (che connota il modo in cui si svolge la funzione giurisdizionale).

Ricorda che alcune questioni - come la rappresentanza della magistratura onoraria- sono state superate e che su quella dei componenti laici sono ancora aperte le questioni per le quali non erano state tratte delle conclusioni: in particolare durata del loro mandato, possibilità per il laico di continuare ad esercitare la sua professione durante il mandato; garanzie in relazione all'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio (ad es. insindacabilità dei voti espressi durante il mandato).

Invita i membri del gruppo ad esaminarne alcune delle questioni sopra indicate, in particolare durata del mandato dei laici e compatibilità con la professione, e ricorda che in Italia la durata è la stessa e c'è incompatibilità con la professione, anche per i togati.

M.me DE VROEDE precisa che in Belgio i componenti continuano a rimanere in contatto con l'ambiente della loro professione: tutti continuano a esercitarla tranne i 4 membri permanenti (2

togati e 2 laici) che sono fuori ruolo. La soluzione è a suo avviso positiva perché diversamente vi sarebbe il rischio di perdere il contatto con la realtà uffici.

M.me GALLEGO, pur condividendo le valutazioni di M.me DE VROEDE, ritiene che sarebbe di fatto impossibile in alcuni sistemi, come quello spagnolo, esercitare la professione ed essere membro del Consiglio; il collegamento con gli uffici è comunque garantito dalla pregressa esperienza dei componenti e dalle iniziative del Consiglio spagnolo per essere in contatto con gli uffici, visitarli e verificarne il funzionamento.

M.me DERDE ritiene che a suo avviso è auspicabile poter conciliare l'incarico del Consiglio e la professione di magistrato, per non perdere il contatto con la realtà giudiziaria.

M. SOPOLIGA precisa che in Slovacchia la funzione al Consiglio è onoraria: l'attività dei suoi membri viene programmata in modo tale che devono smaltire un carico di lavoro limitato; l'attività viene gestita dall'ufficio del Consiglio; i membri del Consiglio slovacco continuano a esercitare la loro professione.

M. TOME DE CARVALHO riferisce che in Portogallo i giudici e magistrati si dedicano completamente al Consiglio e che si vorrebbe la stessa cosa per gli avvocati.

Il Pres. **BORRACCETTI** ritiene che questo argomento non sia un punto decisivo e propone di non inserirlo nel documento.

Il Pres. **CARMONA RUANO** propone di precisare nel documento che l'essere membri del Consiglio full time o part time dipende dalle competenze del Consiglio e dei membri stessi e che, nel caso dei membri "full time", la remunerazione deve essere pienamente erogata dal Consiglio.

Il Pers. **BORRACCETTI** riprende la considerazione del Pres. **CARMONA** e propone di prevedere, in relazione alle competenze del Consiglio, che i membri svolgano la loro attività in Consiglio full time, con retribuzione diversa, se le competenze del Consiglio sono estese e lo richiedono.

I membri del gruppo approvano.

M.me DERDE propone di precisare che almeno una parte dei membri deve essere full time.

M. ARNSTAD afferma che in Norvegia nessun membro è full time e che è impossibile trovare un modello comune. Ritene non sia un punto fondamentale.

M. GILLIGAN pensa che il suggerimento del Pres. CARMONA sia il migliore: la modalità di esercizio dell'incarico, esclusiva o meno, dipende dalle competenze del Consiglio.

Il Pres. **BORRACCETTI** procede nell'analisi del documento e esamina il **punto B) sulla Presidenza dei Consigli.**

M.me DE VROEDE osserva che il modello italiano (espressamente citato nel documento per via dell'attribuzione della Presidenza al Presidente della Repubblica) sia molto avanzato ma che a suo avviso non è possibile inserire una simile specificazione nel documento e che tale soluzione – in altri contesti- non sia positiva.

Anche **M. THORNHILL** ritiene che occorre essere cauti nella redazione del documento nel fare esempi e riferimenti specifici a paesi o esempi particolari.

Il Pres. **CARMONA RUANO** propone di riformulare questo punto “in senso negativo”: il Presidente della Repubblica come presidente del Consiglio è accettabile solo se ha funzioni rappresentative, e non anche funzioni di governo.

M.me FITZPATRICK ricorda che nel precedente incontro il Pres. BORRACCETTI ha descritto il ruolo del presidente come “neutrale” e che forse si potrebbe usare tale espressione.

Il Pres. **BORRACCETTI** precisa che il Presidente della Repubblica italiano non è un Presidente onorario, ha una funzione di governo effettivo del Consiglio (in particolare convalida l'ordine del giorno); partecipa alle sedute del Consiglio più importanti; teoricamente può anche presiedere la sezione disciplinare, anche se è sostituito nell'attività quotidiana da un vice Presidente. Chiede quale sia la preoccupazione sulla presidenza: la presidenza è uno strumento per affermare la autonomia del Consiglio, e al di là delle singole situazioni, non c'è un modello ideale, ogni prospettiva può essere considerata valida.

Propone di riformulare il punto nel seguente modo: *“L’attribuzione della Presidenza può essere affidata a una figura di garante della Costituzione come è nell’ordinamento italiano il Presidente della Repubblica”*.

In relazione al **punto C) Partecipazione del Ministro della Giustizia**, non ci sono osservazioni.

In relazione al **punto D) competenze del Consiglio**, individuate secondo un ordine di importanza, e in particolare per quanto previsto al punto 1) (salvaguardia dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ordine giudiziario), **M. DANILET** osserva che la salvaguardia dell’indipendenza dell’ordine giudiziario è un ruolo fondamentale del Consiglio e non un compito, o una competenza (task), e che tale previsione andrebbe allora collocata in un altro punto.

Il Pres. **BORRACCETTI** ricorda che della questione si era discusso in precedenza in questi termini e che si era deciso di collocare la salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza tra le competenze del Consiglio.

M.me DE VROEDE propone di riformulare il testo mettendo come la salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza una “presentazione” delle sue competenze, un presupposto delle stesse, proprio perché in virtù della sua *mission* il Consiglio esercita delle competenze, come poi di seguito elencate.

M. SOPOLIGA si dice d’accordo con questa proposta.

M. TOME DE CARVALHO afferma che la salvaguardia dell’indipendenza è sia un principio che una competenza.

M.me DE VROEDE afferma che va tenuta la distinzione tra indipendenza e autonomia dell’ordine dei magistrati, e che questi sono obiettivi e competenze del Consiglio.

Il Pres. **BORRACCETTI** propone di modificare il testo in questo senso: dopo la parola *“ordine giudiziario”* nel capitolo d) scrivere: *“compito essenziale del Consiglio è la salvaguardia dell’indipendenza dei magistrati e ...dell’ordine giudiziario. A tal fine sono definite competenze del Consiglio di seguito indicate”*; segue come prima competenza la *“nomina e promozione dei magistrati”*.

M. TOME DE CARVALHO osserva che il riferimento alle risorse finanziarie andrebbe inserito al punto *“as guarantee of independence of the council”*, dalla lettera e) alla premessa generale sulle condizioni di intendenza del Consiglio.

M. SOPOLIGA si dice d'accordo con il riferimento all'autonomia finanziaria ma ritiene che si debba specificare meglio quanto può fare il Consiglio in relazione all'autonomia finanziaria dell'intero ordine giudiziario e il suo rapporto al riguardo con il governo.

Il pres. **BORRACCETTI** osserva che nel punto f) si dicono cose che potrebbero essere trattate separatamente: propone di inserire al punto e) la frase che il Consiglio di giustizia deve avere le proprie risorse finanziarie per la propria autonomia e per esercitare le sue competenze; l'altra frase (*“è opportuno che il Consiglio intervenga in sede istituzionale per risorse finanziarie”*) potrebbe costituire un punto a parte (lett. F)

Il Pres. **BORRACCETTI** passa all'esame delle competenze descritte alle lett. b) c) d).

M.me DE VROEDE osserva che una competenza che nel documento non appare valorizzata è il controllo esterno dell'ordinamento giudiziario, uno dei compiti più importanti nel consiglio belga. Propone di prevedere una competenza più generale del Consiglio sul controllo esterno dell'attività giudiziaria.

M. TOME DE CARVALHO si dice d'accordo con M.me DE VROEDE e rileva che tra le altre possibili competenze si potrebbe prevedere la possibilità di formulare pareri, proposte di legge.

Il pres. **BORRACCETTI**, in relazione al problema delle competenze del Consiglio di controllo sul funzionamento della giustizia, sollevato da M.me DE VROEDE, e che definisce di competenza generale, una sorta di potere di “vigilanza” e “di inchiesta sugli uffici giudiziari”, afferma che tale funzione non è stata inserita tra le competenze perché il tema non era stato trattato a sufficienza; la questione è però richiamata nell'elenco delle questioni ancora da discutere dove è detto *“come può il Consiglio incidere sull'organizzazione dei singoli uffici giudiziari”*. Propone quindi di inserire nelle competenze del Consiglio anche la vigilanza sull'organizzazione degli uffici giudiziari in generale e sull'attività della giustizia in generale.

M.me DE VROEDE chiede di precisare cosa si intende per vigilanza: osserva che il Consiglio belga può intervenire con controlli e interventi se ci sono problemi nelle varie giurisdizioni, o disfunzioni nella loro organizzazione per fare audizioni e raccomandazioni perché i problemi siano risolti; ribadisce che per il Consiglio belga è fondamentale il controllo esterno della giustizia.

Il Pres. **BORRACCETTI** chiede se si vuole inserire la vigilanza tra le competenze del Consiglio. Precisa che la disciplina (prevista al punto d) riguarda anche i reclami contro i giudici, se la denuncia riguarda una violazione si attiva il disciplinare, ma che c'è un ambito più vasto in cui il reclamo può dar luogo a un'inchiesta per verificare se la lamentela è fondata o sul malfunzionamento degli uffici; propone quindi di tenere separate le competenze: anche se l'idea di fare un capitolo generale su condotta, disciplina, reclamo e vigilanza risponde ad esigenze di una maggiore comodità di esposizione, sono cose molto diverse.

Dopo la discussione sul punto, si decide di inserire il riferimento alla competenza del Consiglio sul generale funzionamento del sistema giudiziario: **M.me DE VROEDE** ritiene che il Presidente **BORRACCETTI** abbia trovato al riguardo la buona formulazione "*liés au fonctionnement de la justice*".

In relazione alle competenze previste al punto b) "nomina e promozione", **M. BAUW** fa presente che per quanto riguarda nomina e promozione dei giudici nel testo si legge "*il consiglio di giustizia deve avere il potere finale*", ma che questa soluzione non si adatta al sistema dei Paesi Bassi dove le corti, il consiglio delle corti, il presidente delle corti hanno il compito di decidere in materia di promozione dei giudici e non il consiglio di giustizia. Lo stesso vale per la condotta e la disciplina, come ha sostenuto il giorno precedente a proposito delle misure disciplinari, è un compito delle corti e non del consiglio di giustizia. In questo sistema viene anche garantito che non vi è alcuna influenza esterna.

M. SOPOLIGA Interviene a proposito del punto b) "nomina e promozione dei giudici", rilevando che dall'intervento del collega olandese è emerso che hanno un sistema totalmente differente. Suggestisce di sostituire la formulazione per cui il consiglio di giustizia "*deve avere il potere finale*" con "*dovrebbe avere l'incidenza/l'incisività decisiva*" invece di "*deve avere il potere finale*" potremmo inserire "*dovrebbe avere l'influenza decisiva*" ("*should have the decisive impact,*" "*should have the decisive influence.*"). Questo perché ci sono anche altri organi che possono avere poteri finali, ma è il consiglio che dovrebbe avere un potere di "incidenza" decisiva. A proposito della vigilanza dello stato di organizzazione del sistema giustizia, si dice d'accordo con la collega

belga anche se rileva che occorrerebbe discuterne in modo più ampio: in Slovacchia il Consiglio non ha direttamente il controllo dell'ordine giudiziario e ci sono commissioni dette di revisione al livello di sottostruttura e delle corti regionali che sono poste sotto la presidenza della corte. Vengono valutate le singole corti in modo complessivo, la attività da loro svolta negli ultimi cinque anni e la relazione sulla valutazione deve essere trasmessa al consiglio di giustizia. Dopo averla discussa, il consiglio ha la facoltà di inoltrarla al parlamento o indirizzarla al ministro della giustizia con la proposta relativa alle soluzioni possibili per le rispettive corti, per le varie questioni economiche, organizzative, ecc.

M. TOME DE CARVALHO ritiene che si possa inserire all'inizio delle competenze "*as a result*" "il potere del consiglio di giustizia o di altro organo indipendente" e in tal modo tutte le soluzioni sono incluse, si tratti della corte suprema, o di un organo indipendente o di un consiglio.

M. GILLIGAN ricorda che secondo la raccomandazione del Consiglio d'Europa, l'autorità che prende la decisione in merito alla selezione e alla carriera dei giudici deve essere indipendente dal governo e dall'amministrazione. Ma la raccomandazione più avanti afferma anche che nel caso di nomine da parte del governo, si esige trasparenza e indipendenza comprendendo in particolare un organo indipendente e autonomo a cui fornire un parere. Ritiene che il rischio sia quello di assumere una posizione troppo rigida su questo punto del potere finale: la formulazione sopra riportata può soddisfare tutti.

Il Pres. BORRACCETTI rileva che sulla prima questione, che riguarda la vigilanza, vi è accordo per includere un punto nel documento, nella parte relativa alle competenze; sulla nomina e promozione osserva che, essendo il lavoro del gruppo finalizzato a dare delle indicazioni di alcuni principi che riteniamo indefettibili per i Consigli di Giustizia, deve a suo avviso considerarsi principio irrinunciabile quello secondo cui che la nomina e la promozione devono spettare ad un organismo indipendente rispetto al potere di governo e al potere legislativo. Ritiene che questo sia il principio da indicare. Osserva che, con riferimento agli ordinamenti in cui c'è il Consiglio di Giustizia, è abbastanza logico che il gruppo auspichi che la nomina e la promozione dei magistrati sia competenza del Consiglio di Giustizia e, per i casi in cui ci sono altri organismi indipendenti, che evidenzi la necessità che l'organismo che si occupa dalle nomina e della promozione sia indipendente. Propone quindi di mantenere la formulazione sulla nomina e promozione dei magistrati come obiettivo da raggiungere in tutti gli ordinamenti dove c'è il Consiglio di Giustizia.

Il **Pres. CARMONA** suggerisce di ritirare l'aggettivo "*finale*", così il senso potrebbe essere più o meno lo stesso e si risolverebbero alcuni problemi.

M. GILLIGAN concorda: il termine "*final*" potrebbe creare qualche problema, ad esempio, all'Irlanda. Richiama il documento della European Charter sullo statuto del giudice che raccomanda che ogni decisione relativa alla carriera del giudice, compresa la selezione, la nomina e la promozione di nuovi giudici, dovrebbe coinvolgere un consiglio di giustizia definito come autorità indipendente, composto da una maggioranza di membri togati. Ritiene che si possa raggiungere l'obiettivo utilizzando il termine "dovrebbe" /"should" che non pone nessun obbligo sul magistrato.

Il Pres. BORRACCETTI propone di togliere '*finale*' e di usare il condizionale al posto dell'indicativo.

M. THORNHILL propone di riordinare la formulazione di tutte le competenze e di chiarire che tutte le volte che si parla di Consiglio di Giustizia, si intende il Consiglio di Giustizia in senso stretto ma anche ogni organismo indipendente che esercita le stesse funzioni. Ricorda che altri documenti utilizzano al riguardo frasi appropriate, che si potrebbero usare, in modo da dimostrare coerenza anche altri documenti.

In relazione al **punto E) Rapporti tra Consiglio, Parlamento e Ministro della Giustizia** non vengono fatte osservazioni; in relazione al punto F) rapporti tra Consiglio e organi formazione, il **Pres. BORRACCETTI** precisa che si è voluto affermare che la gestione della formazione dei magistrati, sia iniziale che continua, deve avvenire garantendo anche qui l'indipendenza e autonomia ma anche l'alta qualità. Per questo è necessario che chi interviene nella formazione dei magistrati abbia una elevata professionalità e che ad essa concorrano anche soggetti esterni molto competenti, e che vi siano momenti di formazione anche con altri attori della giustizia, come gli avvocati.

Affermati questi principi, la formazione può in concreto essere erogata da Consiglio o altro organo esterno (e in questo caso è bene che le linee guida sui contenuti della formazione siano tracciate dal Consiglio).

M. SOPOLIGA osserva che nel documento si parla della formazione garantita da professionisti esterni e che a suo avviso è opportuno citare anche le figure pedagogiche. In Slovacchia, nell'ambito della formazione dei giudici, operano giudici della corte suprema, soprattutto per la specializzazione nel processo decisionale, e altri operatori legali.

Il Pres. **BORRACCETTI** richiama il testo del documento dove si parla di “*qualificate professionalità esterne*” anche non giuridiche come suggeriva M. SOPOLIGA. Afferma che il punto F) vuole dare al Consiglio la garanzia di tutelare e controllare la formazione, anche se erogata da scuole.

M. TOME DE CARVALHO osserva che la cosa più importante sia educare, formare i magistrati all'idea della sovranità della magistratura, del Consiglio o altro organo. Ritiene che questo testo non rispecchi tale principio. Andrebbe arricchito con questa idea con questo principio della “sovranità” e propone di metterlo in premessa.

Il Pres. **BORRACCETTI** propone di mettere tutta la F) sotto il capitolo delle competenze.

Propone quindi di procedere ad una nuova stesura del documento, da inviare ai colleghi **GILLIGAN e THORNHILL** per la redazione in inglese, e quindi a tutti i componenti per le osservazioni scritte e proposte di emendamenti da discutere alla riunione di Roma del 14 e 15 marzo.